

stione del comune di Bagnara Calabria (Reggio Calabria) in sostituzione del dottor Luca Rotondi.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2015
Interno, foglio n. 1535

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2015, il consiglio comunale di Bagnara Calabria (Reggio Calabria) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottor Luca Rotondi, dal viceprefetto aggiunto dottor Vito Turco e dal funzionario economico finanziario dottoressa Maria Cacciola.

Considerato che il dottor Luca Rotondi è stato destinato ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente nella predetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Antonio Contarino quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Bagnara Calabria (Reggio Calabria), in sostituzione del dottor Luca Rotondi.

Roma, 26 giugno 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A05831

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2015.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 8 luglio 2015 ha colpito il territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 17 luglio 2015

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che il giorno 8 luglio 2015 il territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno è stato interessato da un tromba d'aria di elevata intensità, accompagnata da violente precipitazioni piovose e grandinogene che ha provocato lo scoperchiamento di tetti di numerosi edifici, divelto piloni della luce e tralicci dell'alta tensione, causando ingenti danni alle abitazioni private e pubbliche, alla rete dei servizi essenziali, al patrimonio artistico e culturale, alle infrastrutture viarie ed alle attività agricole e produttive;

Considerato, altresì, che detti eventi hanno provocato l'abbattimento di alberature, danni ai beni mobili e la dispersione di ingenti quantitativi di detriti di varia natura, causando forti disagi alla popolazione interessata;

Considerato, altresì, che il contesto sopra descritto ha determinato una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, provocando la perdita di una vita umana, numerosi feriti, l'isolamento di alcuni edifici e l'evacuazione di circa seicento persone dalle loro abitazioni;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, dispone, per l'esercizio 2015, di un ammontare pari a euro 140.000.000,00 ai sensi di quanto disposto dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e risulta integrato di 85.000.000,00 ai sensi di quanto stabilito dai commi 52 e 694 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, oltre che di un ammontare pari a euro 49.543.647,00 ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2, comma 1, e 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2014, adottato in attuazione dell'art. 2, commi 1 e 1-*bis* del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93;


Viste le note del Presidente della Regione Veneto prot. n. 284284/74 del 9 luglio 2015, prot. n. 284480/74 del 9 luglio 2015 e prot. n. 292542/79 del 15 luglio 2015;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile prot. n. 36420 del 16 luglio 2015;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nel giorno 10 luglio 2015;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi atmosferici in rassegna;



Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 8 luglio 2015 ha colpito il territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Veneto provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 2.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2015

Il Presidente: RENZI

15A05947

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 2015.

Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante "Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

Visto, in particolare, l'art. 3 del sopra citato decreto-legge n. 145/2013, che istituisce un credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, così come sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il comma 14 del predetto art. 3, che dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente;

Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il comma 9 del citato art. 3, in base al quale al credito d'imposta ivi previsto non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

Visto l'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che disciplina il contributo tramite credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati;

Visto l'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

